Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Giovedì, 20 luglio 1933 - ANNO XI — Numero 167

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale ,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO 50-107 — 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 826.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 827.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 828.

Esenzione dalle tasse postali col sistema del canone, all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 955, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2310;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2127;
Visto il R. decreto 21 settembre 1932, n. 1335;

Visto il decreto Ministeriale del 27 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1926, registro, n. 13 Ufficio riscontro poste, foglio n. 77;

Considerato che l'Associazione nazionale fascista per le biblioteche delle scuole italiane con sede in Bologna (già denominata Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole elementari) è stata trasformata e riorganizzata sotto la nuova denominazione di « Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche » e con trasferimento della sede principale da Bologna a Roma;

Considerato che l'Associazione predetta non ha fruito per il primo semestre dell'esercizio 1932-1933 dell'esenzione postale concessale col R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192;

Considerato che la Federazione italiana delle biblioteche popolari con sede in Milano è stata assorbita dall'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche:

Riconosciuta l'opportunità di trasferire al nuovo Ente l'esenzione dalle tasse postali col sistema del canone di cui fruiscono i due Enti precedenti;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione dalle tasse postali concessa coi Regi decreti 16 dicembre 1923, n. 3192, e 16 ottobre 1924, n. 2127, all'Associazione nazionale fascista per le biblioteche delle scuole italiane con sede in Bologna (già denominata Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole elementari) e alla Federazione italiana delle biblioteche popolari con sede in Milano, viene trasferita al nome dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche con sedi in Milano e Roma.

Art. 2.

L'esenzione è applicabile alle corrispondenze aperte o chiuse di carattere ufficiale che le sedi di Milano e di Roma dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche si scambiano fra loro o indirizzano alle biblioteche popolari e alle biblioteche delle scuole elementari, delle scuole medie e delle scuole tecniche-professionali (scuole e corsi di avviamento professionale, scuole industriali, scuole commerciali, scuole agricole, istituti tecnici) e a quelle che le biblioteche anzidette indirizzano alle sedi di Milano e di Roma dell'Ente sunnominato.

L'esenzione è estesa al diritto di raccomandazione limitatamente ai pieghi aperti per l'invio di libri sotto fascia.

Art. 3.

Per la su indicata concessione è dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il canone annuo di complessive L. 239.049, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, in rispondenza al presunto importo delle tasse di francatura per le corrispondenze ordinarie e dello eventuale diritto fisso di raccomandazione, sulla base delle tariffe in vigore.

La spesa relativa farà carico ai fondi del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio corrente ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1932-33 il canone stesso è però ridotto alla somma di L. 237.669.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 829.

Agevolazioni speciali per l'ammortamento di mutui ipotecari inerenti alle operazioni di credito fondiario agrario in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti i Regi decreti 18 aprile 1926, n. 884, e 7 luglio 1927, n. 1777, che dettano le norme per l'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario in Tripolitania;

Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614, e 18 giugno 1931, n. 1011, che autorizzano la emissione di obbligazioni da parte della Cassa di risparmio della Tripolitania, per l'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario in quella Colonia;

Ritenuta l'opportunità di consentire speciali agevolazioni per l'ammortamento dei mutui ipotecari inerenti alle operazioni di credito fondiario-agrario in Tripolitania, allo scopo di mettere in grado i mutuatari di superare le difficoltà dipendenti dalle esigenze della industria agricola in genere e di quella coloniale in ispecie;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Tripolitania, previo nulla osta del Governo della Colonia, potrà concedere ai concessionari di terre in Tripolitania che ne facciano richiesta, la estensione a dieci anni della dilazione prevista dal R. decreto 7 luglio 1927, n. 1777, per l'ammortamento dei mutui da essi contratti o da contrarsi.

Durante il periodo di dilazione, i mutuatari saranno sempre tenuti a pagare gli interessi e i diritti accessori sulla intera somma mutuata.

Art. 2.

Durante il quinquennio di proroga, il Governo della Colonia, con le disponibilità del proprio bilancio, anticiperà alla Cassa di risparmio della Tripolitania, le somme occorrenti per l'ammortamento delle obbligazioni emesse ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614, e 18 giugno 1931, n. 1011.

La Cassa di risparmio corrisponderà annualmente al Governo della Colonia, sulle somme da questo anticipate, l'interesse nella misura percentuale posta a carico dei mutuatari, e rimborserà poi le somme stesse a mano a mano che riscuoterà dai singoli debitori le relative annualità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 830.

Garanzia dello Stato Italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1932, n. 1619, convertito in legge con la legge 10 aprile 1933, n. 408, col quale venne data approvazione al Protocollo per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932;

Ritenuto che l'Italia si è impegnata, col detto Protocollo, a partecipare al nuovo prestito internazionale all'Austria, per l'ammontare di 30 milioni di scellini oro e che, per assicurare il collocamento nel Regno di tale quota, occorre dare la garanzia dello Stato Italiano pel relativo servizio di interessi e ammortamento;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire all'emissione del prestito previsto dal Protocollo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa la garanzia dello Stato Italiano pel servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota di 30 milioni di scellini oro, che sarà emessa in Italia, del prestito internazionale all'Austria previsto dal Protocollo di Ginevra del 15 luglio 1932.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto, anche per eventuali variazioni negli stati di previsione delle spese del Ministero delle finanze.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore a far tempo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 831.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Piacenza, con sede in Piacenza.

N. 831. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Piacenza, con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 832.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società di navigazione sul lago di Garda, con sede in Como.

N. 832. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società di navigazione sul Lago di Garda, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 833.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda comunale di navigazione interna di Venezia, con sede in Venezia.

N. 833. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda comunale di navigazione interna di Venezia, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 834.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Spoleto-Norcia.

N. 834. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Spoleto-Norcia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 835.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società romana per le ferrovie del Nord.

N. 835. R. decreto 13 aprile 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società romana per le ferrovie del Nord.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 836.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Suzzara-Ferrara, con sede in Milano.

N. 836. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Suzzara-Ferrara, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 837.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Ancona ed Ancona-Falconara (tramvie extraurbane), con sede in Ancona.

N. 837. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Ancona ed Ancona-Falconara (tramvie extraurbane), con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 giugno 1933.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1931, registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 74, relativo alla conferma a consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi del prof. dott. gr. cr. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore della Sezione postale-telegrafica del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni e della Scuola superiore di telegrafia e telefonia;

Ritenuto che il suddetto funzionario per ragioni di salute non può attendere ai lavori del Consiglio predetto, e che occorre pertanto sostituirlo con altro funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. dott. gr. cr. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore della Sezione postale-telegrafica del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni e della Scuola superiore di telegrafia e telefonia, cessa dalla carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi a datare dal 1° luglio 1933-XI, e dalla detta data viene sostituito nella carica stessa dal comm. dott. Giuseppe Bleiner, capo servizio nella Amministrazione postale-telegrafica, in base all'art. 3, lettera *b*), del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 10 Uff. Risc. Poste, foglio n. 258. — FERZI.

(5233)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1933.

Modificazioni al decreto Ministeriale 22 novembre 1932 concernente l'applicazione nel territorio della stazione di cura, soggiorno e turismo di Pescara di speciali contribuzioni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota 29 dicembre 1932, n. 26127, del prefetto di Pescara, nonchè la nota 18 maggio 1933, n. 27700, del Ministero delle finanze;

Riconosciuta la necessità di integrare le disposizioni del decreto Ministeriale 22 novembre 1932, per la parte riguardante l'applicazione, nel territorio della stazione di cura, soggiorno e turismo di Pescara, delle speciali contribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei trattenimenti della stazione;

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1262;

Decreta:

Il n. 2 del sopracitato decreto Ministeriale 22 novembre 1932, è modificato come segue:

« Nel territorio della stazione di Pescara dette contribuzioni non potranno eccedere le aliquote del quattro per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali i diritti erariali sono applicati in misura del 10 per cento, e del sei per cento per gli spettacoli e trattenimenti sportivi, per i biglietti d'ingresso e di abbonamento ai campi di corsa di cavalli e per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo ».

Il prefetto di Pescara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(5235)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in zona di Monfestino in Serramazzoni (Modena).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Modena;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Modena, dell'estensione di circa 2450 ettari delimitata dai confini sotto indicati:

A sud, dal capoluogo di Monfestino in Serramazzoni, la via comunale carrozzabile Serramazzoni-Prignano, per San Pellegrinetto, Sasso Morello, Moncerato, fino al bivio con la strada comunale del Barighelli in prossimità di Casa Violante;

Ad ovest, dal predetto bivio, la strada comunale del Barighelli decorrente con andamento da sud a nord sul crinale che segna il displuvio fra il bacino del rio Chiare e Ponticelli ed il bacino del rio Costa, per Casa Bettuzzi, borgate Barighelli di Sopra e Barighelli di Sotto, Casa Frulli fino alla Casa la Quercia, nel torrente Pescaro;

A nord, dalla Casa la Quercia nel Pescaro, il corso del rio di Pedrocchio, quello del suo affluente fosso della Borlezza, fino alla strada nuova carrozzabile comunale Sassuolo-Campodoglio-San Pellegrino in località San Donino; da San Donino, la strada nuova carrozzabile comunale Sassuolo-S. Pellegrinetto per le borgate Ringola, la Croce, fino alla borgata il Pozzo, sotto il castello di Monte Baranzone; dal Pozzo la strada vicinale della Braidella, per Casa Bruciata, borgata Braidella, Molino della Braidella, fino al rio di Spezzano; dal rio di Spezzano, la vecchia strada mulattiera comunale detta di Montebaranzone, per borgata Prade, Casa nuova Bartolacelli, Casa nuova Macchioni, fino alla strada nazionale Giardini, in località Fabbrichetta presso l'abitato di Montardone;

Ad est, dalla Fabbrichetta, la strada nazionale Giardini fino al capoluogo di Monfestino in Serramazzoni.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5234)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 581 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Crevato Carolina ved. Sabaz figlia del fu Giovanni e della fu Barison Lucia, nata a Buie il 13 febbraio 1863 e abitante a Pola, via Lacca n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabatti » (Crevato Carolina ved. Sabatti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Gilda del fu Pietro Crevato nata a Buie il 13 maggio 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2397)

N. 476 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Daicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Daicich Antonio figlio del fu Giuseppe e della fu Caterina Ghersinich, nato a Pola il 24 novembre 1881 e abitante a Pola, via San Michele, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Daici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Luxich di Simone e di Maria Saitz, nata a Pola il 28 novembre 1887, ed ai figli nati a Pola: Ermenegilda, il 25 novembre 1905; Mario, l'11 agosto 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2398)

N. 424 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giuseppe figlio del fu Giuseppe e di Agata Vlach, nato a Gimino il 24 maggio 1909 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle nate a Gimino: Giovanna, il 6 agosto 1906; Fosca, l'11 febbraio 1889, alla cognata Marianna Damianich di Biagio e di Marianna Damianich ved. di Giovanni Damianich, nata a Gimino il 21 settembre 1898, ed alla madre Agata Vlach fu Matteo e fu Domenica Runco, ved. di Giuseppe Damianich, nata a Gimino il 5 febbraio 1864.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2399)

N. 431 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giuseppe figlio del fu Marino e della fu Santa Damianich, nato a Gimino il 17 marzo 1859 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Cablar fu Giorgio e fu Maria Petech nata a Gimino il 22 settembre 1865, ed al figlio Matteo, nato a Gimino il 10 novembre 1897, alla nuora Maria Pucich di Giovanni e di Fosca Suffich, moglie di Matteo Damianich, nata a Gimino il 10 novembre 1897 e alla cognata Caterina Cablar fu Giorgio e fu Maria Petech, ved. Damianich nata a Gimino il 25 ottobre 1861.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2400)

N. 431-1 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Antonio figlio di Giuseppe e di Fosca Cablar, nato a Gimino il 9 giugno 1896 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Drusettich di Biagio ed alle figlie nate a Gimino: Emilia, il 15 febbraio 1921; Maria, il 29 settembre 1922; Giuseppina, il 28 gennaio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2401)

N. 485 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Pietro figlio di Pietro e di Lucia Dovolich, nato a Pola il 16 luglio 1899 e abitante a Pola, via Petrarca, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Sissa di Giuseppe e di Caterina Tromba nata a Pola il 9 febbraio 1903, ed alla figlia Nevia nata a Pola il 14 dicembre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2402)

N. 484 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giuseppe figlio del fu Alberto e di Francesca Svich, nato a Pola il 14 gennaio 1865 e abitante a Pola, via Flanatica, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Benassich di Giovanni nata a Pedena (Pisino) il 26 agosto 1863.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2403)

N. 482 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Antonio figlio fu Antonio e fu Maria Orbanich, nato a Gimino il 3 giugno 1870 e abitante a Lisignano (Pola) n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Milossevich fu Giovanni e di Maria Perich, nata a Lisignano il 1° gennaio 1885.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2404)

N. 433 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Damianich » e « Milotich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Damianich Maria ved. di Giovanni figlia del fu Antonio Milotich e della fu Francesca Ivancich, nata a Gimino il 28 ottobre 1868 e a abitante a Gimino, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani » e « Millotti » (Damiani ved. Maria nata Millotti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Damiani » anche ai figli nati a Gimino: Francesco, il 16 dicembre 1904; Carlo, il 3 novembre 1907; Matteo, il 1° agosto 1910; Teresa, il 9 maggio 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2405)

N. 425 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giovanni figlio del fu Giacomo e di Fosca Pucich, nato a Gimino il 30 novembre 1881 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sagrich fu Giovanni e di Marianna Pucich nata a Gimino il 5 settembre 1886, ed ai figli nati a Gimino: Fosca, il 16 marzo 1913; Antonia, il 27 aprile 1917; Teresa, il 2 aprile 1920; Giuseppe, il 18 febbraio 1922; Maria, il 1° gennaio 1925; Giuseppina, il 26 agosto 1926 ed alla madre Fosca Pucich fu Domenico e fu Caterina Damianich ved. di Giacomo Damianich, nata a Gimino il 19 dicembre 1858.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2406)

N. 435 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Antonio figlio del fu Simone e della fu Maria Tancovich, nato a Gimino il 31 gennaio 1863 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ciule fu Matteo e fu Fosca Boduljich nata a Gallignana il 29 settembre 1874, ed ai figli nati a Gimino: Fosca, il 16 ottobre 1898; Giuseppe, il 4 ottobre 1902; Matteo, il 25 febbraio 1905; Rosa, il 1° ottobre 1909; Antonio, il 9 febbraio 1912; Giovanni, il 6 maggio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2407)

N. 480 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giovanni figlio del fu Matteo e di Maria Micovillovich, nato a Promontore (Pola) il 14 aprile 1894 e abitante a Valdibecco (Pola), 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Plesivac di Antonio e fu Maria Africh nata a Staro il 28 dicembre 1890, ed al figlio Marcello, nato a Valdibecco il 2 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2408)

N. 483 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Carlo figlio di Francesco e di Teresa Sissul, nato a Pola l'8 luglio 1876 e abitante a Pola, via Badoglio, 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nenlla forma italiana anzidetta anche alla moglie Gasparina Sussich di Matteo e di Maria Osolujak nata a Cherso il 19 dicembre 1883, ed ai figli nati a Pola: Edvino, il 7 aprile 1908; Corina, il 22 marzo 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2409)

N. 433 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianich Giovanni figlio del fu Giovanni e di Maria Milotich, nato a Gimino il 10 gennaio 1888 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Damianich di Giuseppe e di Giovanna Damianich nata a Gimino il 14 gennaio 1883, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 16 maggio 1921; Giuseppe, il 12 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2410)

N. 401 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damianovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damianovich Stefano figlio del fu Natale e della fu Caterina Vilovich, nato a Curzola (Jugoslavia) l'8 ottobre 1865 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Depolo fu Giacomo e fu Vincenza Capornata, nata a Curzola (Jugoslavia) il 28 ottobre 1869, ed ai figli nati a Curzola: Don Natale, il 28 luglio 1890; Caterina, il 7 settembre 1893; Giacomo, il 30 giugno 1899; Marino, il 2 settembre 1903; Serafina, il 7 novembre 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2411)

N. 479 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dapcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dapcich Giovanni figlio di Antonio e di Antonia Donaggio, nato a Pola il 24 gennaio 1898 e abitante a Pola, via Saturnina, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dapicci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Comparich di Michele e fu Elena Luxich, nata a Pola il 16 marzo 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Amministrazione dei Consorzi riuniti di bonifica della Campania.

Con R. decreto 8 giugno 1933, registrato dalla Corte dei conti il 5 luglio successivo al registro 13, foglio 362, sono state stabilite le norme per l'organizzazione e il funzionamento del raggruppamento dei Consorzi di bonifica della Campania, disposto con Regio decreto 7 luglio 1932.

(5217)

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di rimboschimento della località « Temola » in comune di Tres.

Con decreto Ministeriale 13 luglio 1933, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di rimboschimento della località « Temola » in comune di Tres, previsti nel progetto 16 dicembre 1932.

(5218)

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di rimboschimento della località « Vergondola » in comune di Cles (Trento).

Con decreto Ministeriale 13 luglio 1933, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di rimboschimento della località « Vergondola » in comune di Cles, previsti nel progetto 16 dicembre 1932.

(5219)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Fonte Lelia ».

Con decreto del Ministero dell'interno n. 186 del 10 marzo 1933-XI, la Società dei Regi stabilimenti di Recoaro è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, sotto il nome di « Fonte Lelia » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Recoaro (Vicenza) di proprietà del Regio Demanio e di cui la Società predetta è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie, della forma e capacità comunemente in uso per le acque minerali, chiuse con tappo a corona o con tappo di sughero, munito all'interno di stagnola e all'esterno con capsula pure di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 222x120. L'etichetta è delimitata da una bordura, in azzurro scuro, dello spessore di 12 mm. nella cui porzione superiore, tra due righe bianche, è scritto in caratteri bianchi « Regi Stabilimenti termali di Recoaro S. A. »; ai lati si trovano compresi, fra le due righe bianche, dei fregi a nodo di Savoia e nel 3º medio della porzione inferiore è inserita una breve targa rettangolare ad estremi acuti in cui sono riprodotte in carattere rosso, le notizie riguardanti la stazione climatica di Recoaro. Lo spazio interno è diviso in tre parti, in quella di sinistra sono inserite in lingua italiana, francese, tedesca e inglese le proprietà terapeutiche dell'acqua, nella parte di destra sono inseriti i risultati dell'analisi batteriologica e dell'analisi chimica nonchè gli estremi del decreto di autorizzazione ministeriale.

La parte centrale ha in alto lo stemma Reale ai cui lati in carattere rosso si leggono le seguenti iscrizioni: « Proprietà dello Stato - Fonte Lelia ». In basso in caratteri turchini dell'altezza di 10 mm. si legge « Recoaro » e al disotto a caratteri rossi « Regie fonti demaniali », e poi in turchino « Acqua minerale naturale da tavola, bacteriologicamente pura », e poi in rosso alcune indicazioni terapeutiche, infine si leggono due frasi in caratteri turchini: « Facilita la digestione, gradevolissima durante i pasti ».

(5215)

Varianti al decreto Ministeriale 2 giugno 1933 concernente la libera vendita dell'acqua minerale « Montes ».

Con decreto del Ministero dell'interno in data 2 giugno 1933, il precedente decreto n. 28 del 15 maggio 1924, per quanto si riferisce alle etichette, è stato modificato come appresso.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di carta bianca e delle dimensioni di mm. 155x125. Ognuna di esse è inquadrata da una linea azzurra che determina uno spazio rettangolare a fondo giallo, che è diviso nel senso dell'altezza da due linee verticali, pure in colore azzurro, in tre altri spazi rettangolari, due esterni, delle dimensioni di mm 115x35, ed uno centrale di mm. 75x115.

Nello spazio di sinistra, sono riportati i risultati dell'analisi chimica, ed in quello di destra sono inserite alcune dichiarazioni sui caratteri igienici e terapeutici dell'acqua.

Lo spazio centrale è diviso nel senso della lunghezza da linee orizzontali di colore azzurro in tre spazi rettangolari di eguali dimensioni (mm. 75x35). In quello superiore a grossi caratteri rossi è inserita la parola « Montes » seguita da caratteri in azzurro, più piccoli, con le diciture relative al luogo di produzione dell'acqua medesima e alle proprietà terapeutiche di essa.

Lo spazio medio è occupato da una policromia raffigurante una sorgente. Nello spazio inferiore sono inseriti i risultati dell'analisi batteriologica ed infine gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

(5216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 157.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.17
Inghilterra (Sterlina)	63 20
Francia (Franco)	74.30
Svizzera (Franco)	366.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.55
Cecoslovacchia (Corona)	56.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.83
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.533
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.662
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.25
Svezia (Corona)	3.27
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.075
Id. 3,50 % (1902)	76.75
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.125
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.875
Id. id. id. 1940	102.425
Id. id. id. 1941	102.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per convalidazione di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

È stato prodotto per convalida il certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 484615 di L. 60 intestato ad Argentino Teresina di Giustino, moglie di Iacurto Luigi, domiciliata in Casacalenda (Campobasso), vincolato per dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante di alcune ricevute per rate semestrali anteriori a quella al 1° luglio 1936 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art 169 del regolamento sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5200)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA, DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di Pretura da costruirsi in Roma nel Quartiere Nomentano.

Art. 1.

È indetto un concorso tra gli architetti ed ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato a Pretura da costruire in Roma nel Quartiere Nomentano, sull'area compresa tra via Lorenzo il Magnifico, piazza Bologna e via Sambuciccio da Lando.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella indicata dal poligono *A, B, C, D*, nella planimetria quotata annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 5.500.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio, distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;

2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;

3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;

4° due sezioni - scala 1:100;

5° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta), la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;

6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;

7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente. Qualora il concorrente lo preferisca potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre il certificato di inscrizione all'albo sarà chiuso in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire entro tre mesi dalla data del presente bando a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti - Divisione 5ª) scrivendo chiaramente sull'imballaggio oltre il completo indirizzo suddetto anche la seguente dicitura « Concorso per il progetto di massima dell'edificio destinato a Pretura in Roma ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, la quale con giudizio insindacabile sceglierà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

La Commissione potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale a suo giudizio insindacabile potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto, il certificato d'iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione della planimetria di cui all'art. 2 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale edilizia, viabilità e porti Divisione 5ª) e se ne desiderino potranno chiederne copia all'ufficio del Genio civile di Roma (Servizio generale) inviando vaglia di L 10.

Roma, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Allegato al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio destinato a sede di Pretura civile (cinque mandamenti), nel Quartiere Nomentano in Roma.

L'edificio comprenderà le aule, le camere delle deliberazioni, i gabinetti, gli uffici di cancelleria e gli archivi per cinque Preture civili, nonchè l'abitazione del custode e servizi accessori.

Esso sarà costituito da un semisotterraneo, dal piano terreno rialzato e da tre piani superiori.

Per facilitare l'accesso alle singole preture, le quali saranno distribuite in modo da rimanere possibilmente separate fra loro, l'edificio dovrà avere i seguenti ingressi:

1° ingresso principale;
2° ingresso per il pubblico;
3° due ingressi per il sotterraneo.

L'edificio inoltre dovrà avere un grande cortile, e in ogni piano dovranno svilupparsi ampi corridoi ed ambulacri per il pubblico: comode e luminose scale assicureranno la comunicazione fra i diversi piani, e moderni impianti sanitari dovranno essere distribuiti in modo da tenere separati quelli ad uso dei funzionari da quelli per il pubblico.

I locali del semisotterraneo dovranno risultare assolutamente asciutti, luminosi e forniti almeno parzialmente di riscaldamento dovendo servire per gli ufficiali giudiziari, per deposito corpi di reato, per abitazione del portiere, ecc.

Gli uffici tutti dovranno essere serviti da comodi ascensori, montacarichi e telefoni interni.

I locali necessari e la distribuzione dei servizi sono riportati qui di seguito:

I. — AULE - UFFICI - ARCHIVI.

Piano semisotterraneo:

a) Servizi vari comuni alle cinque preture:

Ufficiali giudiziari	ambienti	n.	10
Archivi di deposito	»	»	8
Centralino telefonico	»	»	1
Impianto caldaie termosifone e carbonile	»	»	3
Abitazione custode	»	»	3
Locali a disposizione	»	»	6

Piano terreno rialzato:

a) Primo mandamento:

Aula per le udienze	»	»	1
Camera delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	2
Anticamera - toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	6
Spogliatoio uscieri	»	»	1

b) Secondo mandamento:

Aula per le udienze	»	»	1
Camera delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	2
Anticamera toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	8
Spogliatoio uscieri	»	»	1

Ammezzato sul piano terreno:

a) Primo mandamento:

Gabinetti per magistrati	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	4
Archivio	»	»	2

b) Secondo mandamento:

Gabinetti per magistrati	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	3
Archivio	»	»	2

c) Terzo mandamento:

Gabinetti per magistrati	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	3

d) Quarto mandamento:

Gabinetti per magistrati	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	4
Archivio	»	»	1

e) Perizie mediche . . . » » 1

Piano primo:

a) Terzo mandamento:

Aula per le udienze	ambienti	n.	1
Camera delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	2
Anticamera toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria - Archivio	»	»	8
Spogliatoio uscieri	»	»	1

b) Quarto mandamento:

Aula per le udienze	»	»	1
Camera delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	2
Anticamera toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	8
Spogliatoio uscieri	»	»	1

c) Sala per gli avvocati	»	»	1
d) Biblioteca	»	»	2
e) Uffici di scritturazione a macchina	»	»	1

Piano secondo:

a) Quinto mandamento:

Aula per le udienze	»	»	1
Camera delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	6
Anticamera toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria - Archivio	»	»	14
Spogliatoio uscieri	»	»	1

b) Locali a disposizione	»	»	5
c) Ufficio di scritturazione a macchina	»	»	1

Al disotto del primo semisotterraneo dovrà prevedersi la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiarea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi le venti o trenta persone, che debbono avere facile accesso dalle scale del l'edificio, che debbono essere munite di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi interni.

Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista a suo criterio in relazione anche alle esigenze estetiche dei prospetti.

L'edificio dovrà risultare completamente isolato e le facciate che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata, almeno di otto metri.

(5203)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA, DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di Pretura da costruirsi in Roma nel Quartiere Appio.

Art. 1.

È indetto un concorso tra gli architetti ed ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato a Pretura da costruire in Roma nel Quartiere Appio, sull'area d'angolo tra le vie Tuscolana ed Aosta.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella indicata dal poligono *A, B, C, D*, nella planimetria quotata annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 5.500.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustifica-

zione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio, distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;

2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;

3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;

4° due sezioni - scala 1:100;

5° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta), la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;

6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;

7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente. Qualora il concorrente lo preferisca potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre il certificato di inscrizione all'albo sarà chiuso in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire entro tre mesi dalla data del presente bando a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti - Divisione 5ª) scrivendo chiaramente sull'imballaggio oltre il completo indirizzo suddetto anche la seguente dicitura « Concorso per il progetto di massima dell'edificio destinato a Pretura in Roma ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, la quale con giudizio insindacabile sceglierà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

La Commissione potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale a suo giudizio insindacabile potrà o non darvi esecuzione. o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto, il certificato d'iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione della planimetria di cui all'art. 2 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale edilizia, viabilità e porti - Divisione 5ª) e se lo desiderino potranno chiederne copia all'ufficio del Genio civile di Roma (Servizio generale) inviando vaglia di L. 10.

Roma, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Di Crollalanza.

Allegato al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio destinato a sede di Pretura civile (cinque mandamenti), nel Quartiere Appio in Roma.

L'edificio comprenderà le aule, le camere delle deliberazioni, i gabinetti, gli uffici di cancelleria e gli archivi per cinque Preture civili, nonchè l'abitazione del custode e servizi accessori.

Esso sarà costituito da un semisotterraneo, dal piano terreno rialzato e da tre piani superiori.

Per facilitare l'accesso alle singole preture, le quali saranno distribuite in modo da rimanere possibilmente separate fra loro, l'edificio dovrà avere i seguenti ingressi:

1° ingresso principale;

2° ingresso per il pubblico;

3° due ingressi per il sotterraneo.

L'edificio inoltre dovrà avere un grande cortile, e in ogni piano dovranno svilupparsi ampi corridoi ed ambulacri per il pubblico: comode e luminose scale assicureranno la comunicazione fra i diversi piani, e moderni impianti sanitari dovranno essere distribuiti in modo da tenere separati quelli ad uso dei funzionari da quelli per il pubblico.

I locali del semisotterraneo dovranno risultare assolutamente asciutti, luminosi e forniti almeno parzialmente di riscaldamento dovendo servire per gli ufficiali giudiziari, per deposito corpi di reato, per abitazione del portiere, ecc.

Gli uffici tutti dovranno essere serviti da comodi ascensori, montacarichi e telefoni interni.

I locali necessari e la distribuzione dei servizi sono riportati qui di seguito:

I. — Aule - Uffici - Archivi.

Piano semisotterraneo:

a) Servizi vari comuni alle cinque preture:

Ufficiali giudiziari	ambienti	n.	10
Archivi di deposito	»	»	8
Centralino telefonico	»	»	1
Impianto caldaie termosifone e carbonile .	»	»	3
Abitazione custode	»	»	3
Locali a disposizione	»	»	6

Piano terreno rialzato:

a) Primo mandamento:

Aula per le udienze	»	»	1
Camera delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	2
Anticamera - toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	6
Spogliatoio uscieri	»	»	1

b) Secondo mandamento:

Aula per le udienze	»	»	1
Camere delle deliberazioni	»	»	1
Gabinetti per magistrati	»	»	2
Anticamera - toeletta	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	8
Spogliatoio uscieri	»	»	1

Ammezzato sul piano terreno:

a) Primo mandamento:

Gabinetti per magistrati	»	»	2
Uffici di cancelleria	»	»	1
Archivio	»	»	2

b) Secondo mandamento:

Gabinetti per magistrati . . . . ambienti n. 2
Uffici di cancelleria . . . . » » 3
Archivio . . . . » » 2

c) Terzo mandamento:

Gabinetti per magistrati . . . . » » 2
Uffici di cancelleria . . . . » » 3

d) Quarto mandamento:

Gabinetti per magistrati . . . . » » 2
Uffici di cancelleria . . . . » » 4
Archivio . . . . » » 1

e) Perizie mediche . . . . » » 1

Piano primo:

a) Terzo mandamento:

Aula per le udienze . . . . » » 1
Camera delle deliberazioni . . . . . . » » 1
Gabinetti per magistrati . . . . » » 2
Anticamera - toeletta . . . . » » 2
Uffici di cancelleria - Archivio . . . . . » » 8
Spogliatoio uscieri . . . . » » 1

b) Quarto mandamento:

Aula per le udienze . . . . » » 1
Camera delle deliberazioni . . . . . . » » 1
Gabinetti per magistrati . . . . » » 2
Anticamera - toeletta . . . . » » 2
Uffici di cancelleria . . . . » » 8
Spogliatoio uscieri . . . . » » 1

c) Sala per gli avvocati . . . . » » 1

d) Biblioteca . . . . » » 2

e) Uffici di scritturazione a macchina . . . . » » 1

Piano secondo:

a) Quinto mandamento:

Aula per le udienze . . . . » » 1
Camera delle deliberazioni . . . . . . » » 1
Gabinetti per magistrati . . . . » » 6
Anticamera - toeletta . . . . » » 2
Uffici di cancelleria - Archivio . . . . . » » 14
Spogliatoio uscieri . . . . » » 1

b) Locali a disposizione . . . . » » 5

c) Ufficio di scritturazione a macchina . . . » » 1

Al disotto del primo semisotterraneo dovrà prevedersi la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiarea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi le venti o trenta persone, che debbono avere facile accesso dalle scale dell'edificio, che debbono essere munite di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi interni.

Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista a suo criterio in relazione anche alle esigenze estetiche dei prospetti.

L'edificio dovrà risultare completamente isolato e le facciate che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata, almeno di otto metri.

(5204)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA, DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di Pretura da costruirsi in Roma nel Quartiere Aventino.

Art. 1.

È indetto un concorso tra gli architetti ed ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato a Pretura da costruire in Roma nel Quartiere Aventino, sull'area adiacente a via di Porta San Paolo.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella indicata dal poligono *A, B, C, D, E, F,* nella planimetria quotata annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 5.500.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio, distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;
2° piante di tutti i piani e degli scantinati scala 1:100;
3° tutti i prospetti dell'edificio scala 1:100;
4° due sezioni - scala 1:100;
5° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta), la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
6° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;
7° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente. Qualora il concorrente lo preferisca potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre il certificato di inscrizione all'albo sarà chiuso in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire entro tre mesi dalla data del presente bando a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti - Divisione 5ª) scrivendo chiaramente sull'imballaggio oltre il completo indirizzo suddetto anche la seguente dicitura « Concorso per il progetto di massima dell'edificio destinato a Pretura in Roma ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, la quale con giudizio insindacabile sceglierà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

La Commissione potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale a suo giudizio insindacabile potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e,

se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto, il certificato d'iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione della planimetria di cui all'art. 2 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale edilizia, viabilità e porti - Divisione 5ª) e se lo desiderino potranno chiederne copia all'ufficio del Genio civile di Roma (Servizio generale) inviando vaglia di L. 10.

Roma, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Allegato al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio destinato a sede di Pretura civile (cinque mandamenti), nel Quartiere Aventino in Roma.

L'edificio comprenderà le aule, le camere delle deliberazioni, i gabinetti, gli uffici di cancelleria e gli archivi per cinque Preture civili, nonchè l'abitazione del custode e servizi accessori.

Esso sarà costituito da un semisotterraneo, dal piano terreno rialzato e da tre piani superiori.

Per facilitare l'accesso alle singole preture, le quali saranno distribuite in modo da rimanere possibilmente separate fra loro, l'edificio dovrà avere i seguenti ingressi:

1° ingresso principale;
2° ingresso per il pubblico;
3° due ingressi per il sotterraneo.

L'edificio inoltre dovrà avere un grande cortile, e in ogni piano dovranno svilupparsi ampi corridoi ed ambulacri per il pubblico: comode e luminose scale assicureranno la comunicazione fra i diversi piani, e moderni impianti sanitari dovranno essere distribuiti in modo da tenere separati quelli ad uso dei funzionari da quelli per il pubblico.

I locali del semisotterraneo dovranno risultare assolutamente asciutti, luminosi e forniti almeno parzialmente di riscaldamento dovendo servire per gli ufficiali giudiziari, per deposito corpi di reato, per abitazione del portiere, ecc.

Gli uffici tutti dovranno essere serviti da comodi ascensori, montacarichi e telefoni interni.

I locali necessari e la distribuzione dei servizi sono riportati qui di seguito:

I. — AULE - UFFICI - ARCHIVI.

Piano semisotterraneo:

a) Servizi vari comuni alle cinque preture:

Ufficiali giudiziari	ambienti n. 10
Archivi di deposito	» » 8
Centralino telefonico	» » 1
Impianto caldaie termosifone e carbonile	» » 3
Abitazione custode	» » 3
Locali a disposizione	» » 6

Piano terreno rialzato:

a) Primo mandamento:

Aula per le udienze	» » 1
Camera delle deliberazioni	» » 1
Gabinetti per magistrati	» » 2
Anticamera - toeletta	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 6
Spogliatoio uscieri	» » 1

b) Secondo mandamento:

Aula per le udienze	ambienti n. 1
Camera delle deliberazioni	» » 1
Gabinetti per magistrati	» » 2
Anticamera - toeletta	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 8
Spogliatoio uscieri	» » 1

Ammezzato sul piano terreno:

a) Primo mandamento:

Gabinetti per magistrati	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 4
Archivio	» » 2

b) Secondo mandamento:

Gabinetti per magistrati	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 3
Archivio	» » 2

c) Terzo mandamento:

Gabinetti per magistrati	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 3

d) Quarto mandamento:

Gabinetti per magistrati	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 4
Archivio	» » 1

e) Perizie mediche . . . » » 1

Piano primo:

a) Terzo mandamento:

Aula per le udienze	» » 1
Camera delle deliberazioni	» » 1
Gabinetti per magistrati	» » 2
Anticamera - toeletta	» » 2
Uffici di cancelleria - Archivio	» » 8
Spogliatoio uscieri	» » 1

b) Quarto mandamento:

Aula per le udienze	» » 1
Camera delle deliberazioni	» » 1
Gabinetti per magistrati	» » 2
Anticamera - toeletta	» » 2
Uffici di cancelleria	» » 8
Spogliatoio uscieri	» » 1

c) Sala per gli avvocati	» » 1
d) Biblioteca	» » 2
e) Uffici di scritturazione a macchina	» » 1

Piano secondo:

a) Quinto mandamento:

Aula per le udienze	» » 1
Camera delle deliberazioni	» » 1
Gabinetti per magistrati	» » 6
Anticamera - toeletta	» » 2
Uffici di cancelleria - Archivio	» » 14
Spogliatoio uscieri	» » 1

b) Locali a disposizione	» » 5
c) Ufficio di scritturazione a macchina	» » 1

Al disotto del primo semisotterraneo dovrà prevedersi la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiarea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi le venti o trenta persone, che debbono avere facile accesso dalle scale dell'edificio, che debbono essere munite di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi interni.

Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista a suo criterio in relazione anche alle esigenze estetiche dei prospetti.

L'edificio dovrà risultare completamente isolato e le facciate che non si trovano in fregio alle strade, dovranno distare dal confine dell'area assegnata, almeno di otto metri.

(5205)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.